

delibera di Consiglio n. 35 del 29/09/2021

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

Art. 1 Premessa

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, (di seguito nominata "Unione"), nell'ambito degli interventi a sostegno del territorio, pone in essere azioni finalizzate ad agevolare le attività commerciali e le attività produttive.

Tali azioni si sostanziano nella possibilità di acquisire mutui da parte delle Imprese, per il finanziamento degli interventi di cui al successivo art. 3), a tasso agevolato e con contributi in conto interessi da parte dell'Unione.

Le operazioni di mutuo di cui al presente regolamento saranno erogate esclusivamente da LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. - C.F. 01188860397/P.IVA 02620360392, in qualità di Capogruppo del R.T.I. con BANCA DI IMOLA S.P.A. - C.F. 00293070371/P.IVA 00722640398, Istituto Tesoriere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in forza dell'affidamento del servizio di tesoreria (Determinazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 1610 del 07/12/2021 (Contratto repertorio 992 del 03/03/2022).

Art. 2 Imprese Beneficiarie

Sono ammesse a beneficiare del contributo tutte le imprese, aventi sede o che intendono insediarsi nei territori dei Comuni della Bassa Romagna, più in generale tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche titolari di partita IVA con esercizio dell'attività prevalente/significativa sul territorio dei Comuni della Bassa Romagna.

Sono esclusi dal contributo i soggetti che hanno già beneficiato, nei 10 anni precedenti, di analoghi finanziamenti agevolati dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Art. 3 Interventi ammissibili

Sono ammessi all'agevolazione i finanziamenti richiesti per investimenti, come di seguito indicato a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Insediamento di nuove imprese, nel territorio dei Comuni della Bassa Romagna;
- Acquisto, rinnovo, ristrutturazione, ampliamento, trasformazione dei locali di esercizio dell'attività, degli arredi interni e degli allestimenti esterni, ovvero delle relative attrezzature (compresa informatizzazione) da collocarsi a servizio di immobili siti nel territorio dei Comuni della Bassa Romagna.

Sono comprese altresì la vetture qualora classificate come autocarri;

- Acquisizioni di aziende già esistenti compreso l'avviamento ed interventi di cui al punto precedente;

- Messa a norma impianti – riqualificazione energetica.

Per acquisto di terreno agricolo comunque ubicato nel territorio dei Comuni della Bassa Romagna, in proprietà del/i titolare/i o della società si specifica quanto segue:

- al momento della domanda di finanziamento agevolato il soggetto richiedente non deve/ono risultare proprietario/i e/o usufruttuario/i per più di 10,00 ettari catastali con intestazione al/i titolare compresa la società, in caso di impresa societaria;

- il titolare/i nei due anni precedenti non abbia/no alienato terreni agricoli se non per causa di forza maggiore (es. pubblica utilità, esproprio ecc.).

Più in generale sono ammesse a finanziamento tutte le spese da contabilizzarsi all'attivo dello stato patrimoniale e di norma soggette ad ammortamento.

Il contributo può essere concesso al medesimo soggetto, anche per più di una volta, per interventi previsti, se complessivamente di importo non superiore al massimo consentito di cui al successivo articolo 6.

Non sono ammessi alle agevolazioni del presente regolamento finanziamenti richiesti per l'acquisto di scorte, operazioni di liquidità o di consolidamento di debiti.

Non sono inoltre ammesse le attività economiche che presentano debiti verso l'Unione dei Comuni o verso i comuni aderenti.

Art. 4 Modalità di presentazione della domanda

Le domande dovranno essere presentate all'ufficio "Servizi Finanziari – Settore Ragioneria dell'Unione " dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, anche tramite la propria associazione di categoria, su modello appositamente predisposto, corredate di tutta la documentazione che l'Ente stesso non potrà acquisire direttamente o accertare d'ufficio.

Alla domanda devono essere allegate le autodichiarazioni relative all'inesistenza di debiti nei confronti dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dei Comuni aderenti

La domanda verrà redatta in duplice copia di cui una consegnata a LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. - C.F. 01188860397/P.IVA 02620360392, in qualità di Capogruppo del R.T.I. con BANCA DI IMOLA S.P.A. - C.F. 00293070371/P.IVA 00722640398, per le proprie valutazioni.

Le domande dovranno essere presentate nei seguenti termini:

- Per l'acquisizione di aziende già esistenti non prima di 180 giorni rispetto alla presumibile data di acquisto e comunque non oltre 30 giorni dalla stipula notarile dell'atto;
- In tutti gli altri casi con preventivi o con fatture con data non antecedente a 180 giorni dalla data della domanda.

Al fine dell'ammissione al contributo e della redazione della graduatoria tra quanti abbiano prestato regolare istanza, si farà riferimento alla data della domanda con relativo protocollo da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Art. 5 Stanziamento

L'UNIONE e LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. - C.F. 01188860397/P.IVA 02620360392, in qualità di Capogruppo del R.T.I. con BANCA DI IMOLA S.P.A. - C.F. 00293070371/P.IVA 00722640398 hanno stanziato un plafond di Euro 10.000.000,00 a favore delle seguenti categorie imprenditoriali:

- agricolo
- artigianale
- industriale
- commerciale

Qualora sussistano le condizioni oggettive e soggettive previste dal presente regolamento potranno inoltre essere finanziati interventi che non attengono specificatamente alle categorie imprenditoriali sopra specificate.

L' UNIONE e LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. - C.F. 01188860397/P.IVA 02620360392, in qualità di Capogruppo del R.T.I. con BANCA DI IMOLA S.P.A. - C.F. 00293070371/P.IVA 00722640398, sulla base dell'ammontare delle domande pervenute e in relazione alla eventualità di cui al comma precedente potranno modificare l'importo del plafond, in una logica di equidistribuzione/effettivo utilizzo del monte risorse complessivo con riferimento al periodo di vigenza della presente convenzione.

Art. 6 Tipo di finanziamento – importo - durata

Il finanziamento verrà concesso nella forma di mutuo chirografario e potrà essere assistito dalla garanzia dei "Confidi" dei settori di appartenenza.

Il finanziamento potrà essere erogato solo dietro presentazione della documentazione ufficiale di spesa (es. fatture).

Importo finanziabile

Importo minimo Euro 5.000,00

Importo massimo Euro 100.000,00

Importo massimo Euro 200.000,00 per i finanziamenti relativi al settore industriale.

Per l'importo del finanziamento verrà considerato il 100% della spesa imponibile senza limite di importo per singola fattura e/o l'importo dichiarato in atto notarile in caso di acquisto di azienda.

Durata del Finanziamento

Minimo 3 anni massimo 10, oltre il periodo di preammortamento (max 6 mesi).

Cadenza rate trimestrali il 31/03 – 30/06 – 30/09 – 31/12.

Possibilità di chiedere un prefinanziamento nel caso il pagamento della fattura debba essere effettuato prima dell'erogazione del finanziamento. Il tasso del prefinanziamento è fissato nella misura massima del c.d. EURIBOR 6 mesi 360 di cui al successivo articolo 7 maggiorato di punti 1,5 a cui si applicano le agevolazioni previste dagli articoli seguenti.

Resta convenuto che la concessione del finanziamento deve comunque intendersi subordinata all'approvazione degli organi deliberanti di LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. - C.F. 01188860397/P.IVA 02620360392, in qualità di Capogruppo del R.T.I. con BANCA DI IMOLA S.P.A. - C.F. 00293070371/P.IVA 00722640398.

Art. 7 Misura del tasso d'interesse convenzionato – Agevolazione

Sul capitale tempo per tempo residuo verrà applicato il tasso d'interesse annuo globale variabile indicizzato a un parametro costituito dalla media aritmetica mensile dei tassi giornalieri delle transazioni interbancarie a 6 mesi – c.d. EURIBOR 6 mesi 360 – pubblicati dall'European Money Markets Institute, rilevati per valuta e consultabili su “IL SOLE 24 ORE” o, in mancanza, su altra stampa specializzata (il “Parametro di Indicizzazione”), **maggiorato di 1,00** punti percentuali (Tasso globale).

Il valore del Parametro di Indicizzazione è rilevato alla fine di ogni mese e applicato a decorrere dal primo giorno del mese successivo.

Art. 8 Misura dell'agevolazione

L'Unione interverrà con un'agevolazione a favore del mutuatario nel pagamento degli interessi, accollandosi per la durata del finanziamento una quota che abbatte il tasso globale fino ad un massimo di 0,50 punti.

L'importo del contributo dovuto su ogni trimestralità di ammortamento a carico della dell'Unione sarà fisso e dato dalla differenza fra la rata di ammortamento calcolata per la durata del finanziamento al tasso globale (Euribor + 1,00) e la rata di ammortamento, sempre sulla stessa durata, calcolata al medesimo tasso diminuito della percentuale di intervento dell'Unione (Euribor + 0,50).

Gli interessi di preammortamento saranno a totale carico della parte mutuataria, senza contributo da parte dell'Unione.

Il contributo da parte dell'Unione spetta direttamente alla parte mutuataria e verrà decurtato dalle singole rate di ammortamento del mutuo.

Il contributo di che trattasi è a tutti gli effetti in “conto interessi” da escludersi conseguentemente dagli aiuti in regime “de minimis” (articolo 14 del regolamento comunitario 702/2014).

Art. 9 Spese accessorie – penale estinzione anticipata.

Diritti di Istruttoria:

- Euro 0,30% dell'importo finanziato con un minimo di Euro 300,00 per gli importi superiori a € 50.000;

- Euro 150,00 per gli importi da €. 5.000,00 a €. 50.000,00;

Commissioni incasso rata: Euro 5,00 su conti correnti accessi presso LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. - C.F. 01188860397/P.IVA 02620360392, in qualità di Capogruppo del R.T.I. con BANCA DI IMOLA S.P.A. - C.F. 00293070371/P.IVA 00722640398.

In caso di estinzione anticipata è previsto una penale nella misura del 1,00% sul debito residuo.

Qualora il finanziamento sia assistito dalla garanzia di un Confidi, le spese accessorie richieste dallo stesso al fine del rilascio della garanzia fidejussoria, sono a carico del mutuatario.

Art. 10 Autorizzazione alla concessione del contributo

L'ammissibilità o meno alla concessione del contributo, così come richiesto o eventualmente rettificato nell'importo, a seguito del riscontro della documentazione presentata, è stabilita dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari – Settore Ragioneria dell'Unione, che comunicherà all'Impresa richiedente l'autorizzazione o il diniego.

Il suddetto Responsabile ha la facoltà di chiedere integrazioni alla documentazione presentata, al fine di dirimere eventuali controversie sia sull'entità della contribuzione da concedersi che sul possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente convenzione.

Art. 11 Perdita dei requisiti – revoca dell'agevolazione

In caso di cessazione dell'attività, o di false attestazioni, è prevista la revoca del contributo dal trimestre in cui si è verificato l'evento con recupero di eventuale contributo non dovuto da parte dell'Unione.

Art. 12 Termine ricevimento domande

Fino ad esaurimento del plafond e comunque entro e non oltre il 31/12/2025 da autorizzarsi entro il 31/01/2026. La durata della presente convenzione è collegata alla durata della convenzione di Tesoreria dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna così che un eventuale rinnovo, un'eventuale proroga o un eventuale recesso della seconda produce i medesimi effetti sulla prima.